

ACCORDO SINDACALE TRA PROFESSIONE IN FAMIGLIA, UNIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI DI IMMOBILI E UNIONE ITALIANA DEL LAVORO FEDERAZIONE POTERI LOCALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IN AMBITO AL SETTORE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FAMILIARE INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

Il giorno 28 novembre 2016

tra

Professione in Famiglia, aderente a CONFASSOCIAZIONI, rappresentata da Aldo Amoretti in qualità di Presidente, Bruno Perin Vice Presidente, Sarah Chiusano responsabile dipartimento imprese, Ornella Balzani responsabile dipartimento sindacale in rappresentanza delle imprese e degli utenti;

Unione Nazionale Amministratori di Immobili, rappresentata da Rosario Calabrese in qualità di Presidente e Gradito Prospero Segretario Generale, in rappresentanza degli Amministratori di immobili;

e

Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali, rappresentata da Michelangelo Librandi, in qualità di Segretario Generale e da Bartolomeo Perna, responsabile Terzo Settore, in rappresentanza dei collaboratori coordinati e continuativi

Considerato che:

Tende ad accrescersi la quantità di popolazione italiana in condizioni di non autosufficienza. Siamo intorno ai tre milioni. Ciò aggrava la situazione di molti soggetti e famiglie per le quali aumentano le problematiche anche derivanti dal crescere delle difficoltà economiche anche di vero e proprio impoverimento.

Al tempo stesso si ha l'evidenza della inadeguatezza dei sistemi di aiuto costituiti da Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e Assistenza Domiciliare integrata (ADI). Infine, si assiste ad una stretta sulla concessione delle indennità di accompagnamento per i non autosufficienti.

La forte crescita della domanda di assistenza alla persona non sempre trova adeguata rispondenza nella normativa contrattuale oggi esistente, creando un vuoto normativo da cui scaturisce precarietà e irregolarità.


E' tendenza inevitabile quella degli ospedali a dimettere i pazienti non appena svolta la loro funzione di intervento sull'acuzie. Né sono attrezzate soluzioni adeguate per lungodegenza post ospedaliera.

Questi eventi si scaricano sulle famiglie e specialmente su chi assume il ruolo di caregiver.

Anche nella fase ospedaliera si manifesta il bisogno di una assistenza ulteriore rispetto a quella assicurata dal servizio pubblico.

Occorre una diversificazione delle possibilità di intervento che, per le Cooperative sociali, è oggi prevalentemente erogato sulla base di accreditamenti e appalti del sistema pubblico con personale socio e dipendente.

L'evoluzione dei servizi di assistenza coinvolge sempre più strutture intermedie come ad esempio gli amministratori di immobili, ai quali è necessario fornire personale qualificato e tempestivamente disponibile per le urgenze.



Va colmato un ritardo normativo che è generatore di irregolarità, caporalato e sfruttamento.

E' utile una diversificazione delle possibilità di intervento da offrire alle famiglie specie per urgenze ed emergenze non programmabili. La Collaborazione Coordinata e Continuativa per Operatori di assistenza domiciliare e ospedaliera può essere idonea per questo tipo di bisogni, definendo una nuova figura professionale che chiameremo " Operatore d'aiuto "

Da questo deriva la scelta di condividere un Accordo sindacale nazionale che regolamenti questa tipologia di rapporto e di intervento.

L'odierno accordo sindacale ha lo scopo di soddisfare tale tipologia di esigenza con una soluzione idonea che si incontri con disponibilità e interessi degli Operatori nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa come prevista dalle norme del Job Act. La contrattazione integrativa potrà adeguare l'impianto alle specificità dei territori specie a livello regionale.

Sarà strutturato un sistema di monitoraggio e verifica continua di questa esperienza anche per adeguare le norme alle esigenze e novità che di volta in volta potranno presentarsi anche nello scenario normativo e legislativo più generale.

Per questi motivi, sinteticamente esposti, Professione in Famiglia, UNAI e UILFPL si sono quindi incontrati per definire e regolamentare le forme contrattuali che disciplinano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra i lavoratori e le lavoratrici e le società committenti e hanno concordato quanto segue:

Premesso che:

- a) Il Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015, Art. 2, ha riformato la normativa relativa alle collaborazioni coordinate e continuative.
- b) La nuova formulazione prevede al comma 2. lettera a) la possibilità di disciplinare la forma di collaborazione qualora venga definito apposito accordo collettivo nazionale tra associazioni sindacali, che regoli gli aspetti economici e normativi, in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore.
- c) Professione in Famiglia vede tra i propri associati cooperative sociali e agenzie che erogano servizi di assistenza domiciliare ed ospedaliera (home care) a privati cittadini come espressamente esplicitato nei loro Statuti e Regolamenti interni.
- d) Le cooperative e agenzie associate offrono servizi di assistenza a favore di soggetti in stato di bisogno (anziani, lungodegenti, diversamente abili, ecc.) che necessitano di supporto per soddisfare i propri bisogni primari. Le suddette dunque erogano servizi di assistenza sostitutivi/integrativi a quelli familiari.
- e) Unione Nazionale Amministratori di Immobili rappresenta gli amministratori immobiliari di beni stabili in condominio e di beni immobili in mono e multiproprietà. Per tale rappresentanza ha interesse a garantire ai condomini forme di assistenza per il disbrigo di servizi di assistenza familiare per la cura delle persone. Il servizio ai condomini potrà essere fornito tramite le cooperative sociali e agenzie, di cui al presente accordo, ovvero in forma diretta tramite apposita stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui sarà previsto apposito singolo mandato da parte del condomino all'amministratore dell'immobile.
- f) Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali conta, fra i propri associati, lavoratori e lavoratrici che già operano nel supporto alle necessità famigliari ed ha interesse ad una gestione del

mercato del lavoro che assicuri il pieno godimento dei diritti e la possibilità di accedere ad occasioni lavorative che garantiscano la dignità della persona, in contrasto al caporalato e allo sfruttamento.

- g) Gli interventi assistenziali sono caratterizzati da esigenze familiari flessibili, temporanee e non sempre pianificabili.
- h) I committenti intervengono con un proprio know-how e formano i collaboratori per assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi assistenziali.
- i) I committenti sono garanti nei confronti del richiedente nella continuità del servizio, nell'organizzazione dell'intervento in tutte le fasi essenziali, della qualità del servizio e della professionalità degli operatori.
- j) I collaboratori operano in regime di autonomia tecnica e metodologica presso il domicilio del richiedente, ovvero presso le strutture in cui quest'ultimo è ricoverato, come richiesto dalle modalità con cui sono rese le prestazioni.
- k) I collaboratori sono coordinanti dalla committenza e si organizzano nel tempo e nello spazio in piena autonomia.
- l) Ai collaboratori è riconosciuta la facoltà di non accettare i singoli interventi assistenziali proposti dal committente.
- m) Ai collaboratori soci di cooperativa si applica la legge 142 del 2001 (rapporto mutualistico e prestazione lavorativa dei soci di cooperativa) per perseguire lo scopo mutualistico della prestazione lavorativa con le modalità oggetto del presente accordo, che formeranno parte integrante del Regolamento delle cooperative aderenti.
- n) Ai collaboratori che intendono chiedere l'adesione come soci della cooperativa, con le modalità sopra descritte, saranno date le opportune informazioni per consentire una scelta e una adesione consapevole.

Quanto in premessa, le parti si impegnano:

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente accordo si applica in ambito nazionale ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa regolati dal Decreto Legislativo n. 81 del 15.6.2015 e stipulati esclusivamente dalle cooperative sociali, dalle agenzie di fornitura di servizi alla persona e dagli amministratori di condominio (di seguito definiti committenti).

Art. 2 – Informazione

1. Le parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sull'attività di cui alla premessa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono i/le collaboratori/trici.
2. A tal fine si incontreranno periodicamente su richiesta di uno dei firmatari del presente accordo.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'incarico


1. I committenti raccolgono le richieste di assistenza.
2. Sulla scorta delle caratteristiche del servizio richiesto dal soggetto da assistere, individuano gli operatori che rivestono per formazione, esperienza e profilo professionale le caratteristiche più idonee a soddisfare le richieste del cliente.
3. Il collaboratore interpellato sarà libero di accettare il servizio segnalato in ragione delle proprie disponibilità di tempo.
4. In caso di accettazione dell'incarico, al collaboratore vengono forniti i dati del soggetto richiedente e il luogo presso cui si svolgerà l'attività concordata.



5. Il collaboratore avvia l'intervento proposto, si reca presso il domicilio dell'assistito o struttura di temporaneo ricovero e concorda direttamente con quest'ultimo o i familiari, ogni profilo operativo attinente alla tipologia di prestazioni necessarie, orari di assistenza, le concrete e mutevoli modalità di erogazione del servizio.
6. Le modalità del servizio concordate tra l'operatore e il cliente, nonché le eventuali modifiche, verranno comunicate congiuntamente all'azienda committente attraverso apposita modulistica predisposta dall'azienda. Detta procedura al fine di perfezionare la fatturazione al cliente e la remunerazione del collaboratore.
7. Se il collaboratore non dovesse essere disponibile ad effettuare il servizio offerto, sarà cura del committente contattare altro operatore con le caratteristiche professionali richieste dal cliente.
8. Il committente metterà a disposizione dell'operatore un servizio di consulenza a cui ricorrere per superare eventuali criticità o per richiedere il supporto di personale infermieristico.
9. Per il rapporto fiduciario che si viene a creare tra collaboratore e assistito e per le modalità con cui il collaboratore organizza il proprio servizio, sono assenti le condizioni e i presupposti entro cui si manifesta il vincolo di subordinazione nell'ambito dell'attività svolta, non venendo esercitato alcun potere direttivo da parte del committente in quanto il collaboratore dovrà provvedere in modo autonomo alla propria auto organizzazione, gestendo la prestazione nel tempo e nello spazio in ragione delle richieste concordate con l'assistito, con l'unico vincolo della coordinazione con il committente per eventuale supporto sostitutivo o integrativo dei servizi offerti.


Art. 4 – Forma del contratto

1. Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto dal Committente e dal Collaboratore e a questi consegnato e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
 - a) L'identità delle parti contraenti;
 - b) La descrizione dell'attività;
 - c) La durata della collaborazione e le modalità di coordinamento con il Committente;
 - d) L'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità di erogazione;
 - e) I diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
 - f) La cessazione o recesso del rapporto potrà essere giustificato dalla manifesta insoddisfazione del cliente/condomino sul servizio ricevuto o dalla richiesta di sostituzione del collaboratore assegnato senza che da tale condizione derivi a favore del collaboratore alcun termine di preavviso;
 - g) È possibile anche la definizione di un contratto di collaborazione a termine quando le condizioni di servizio lo consentano e ne richiedano l'attivazione, fermo restando l'applicazione delle clausole di prelazione;
 - h) Il preavviso sarà dovuto dalle parti firmatarie per i contratti di collaborazione che non hanno termini di decadenza, salvo quanto previsto al punto f) o g);
 - i) Le modalità di rinnovo e la clausola di prelazione riguarderanno le collaborazioni a termine intercorse che avranno una durata superiore ai sei mesi, anche con periodi frazionati e per i collaboratori che non abbiano rifiutato per almeno tre volte l'offerta di servizio, come specificato all'art. 3, punto 3.
 - j) Forme assicurative e di previdenza;
 - k) Le forme di godimento dei diritti sindacali;



Art. 5 – Determinazione del corrispettivo e corresponsione

1. Il compenso minimo è così stabilito in base al tipo di servizio richiesto, suddiviso in valori orari, giornalieri e mensili:
 - a) Servizio di veglia e compagnia alla persona
Valore orario: € 5,60
Valore giornaliero: € 40,00
Valore mensile: € 810,00
 - b) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella familiare a persone autosufficienti:
Valore orario: € 6,60
Valore giornaliero: € 45,00
Valore mensile: € 910,00
 - c) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella familiare a persone non autosufficienti:
Valore orario: € 7,00
Valore giornaliero: € 50,00
Valore mensile: € 1.010,00
 - d) Servizio di assistenza sostitutiva e integrativa a quella familiare a persone con particolari patologie di non autosufficienza:
Valore orario: € 8,30
Valore giornaliero: € 60,00
Valore mensile: € 1.365,00
 - e) Servizio di veglia notturna che è quantificata nel valore orario di euro € 7,00 per una presenza di durata inferiore o uguale alle otto ore, mentre sarà corrisposta in cifra forfettaria di euro 70,00 per una prestazione continuativa nel limite delle 12 ore consecutive.
Per le ore che non sono destinate alla semplice veglia ma che comportino un impegno di assistenza del collaboratore all'assistito con una conseguente effettiva prestazione, che si presume in via equitativa pari a tre ore, sarà corrisposto in aggiunta alla cifra forfettaria sopra determinata, una maggiorazione di euro 15,00.
Per le prestazioni notturne di durata mensile, pari ad almeno 24 giorni di calendario, la corresponsione sarà di:
€ 735,00 se di semplice veglia
€ 1.140,00 se, oltre alla veglia, comporti impegno di assistenza.
Qualora il servizio notturno venisse svolto senza la veglia e senza impegno di assistenza, la tariffa giornaliera sarà pari a € 35,00 e quella mensile a € 550,00
 - f) Qualora il servizio venisse prestato dal collaboratore a più persone, entro la stessa abitazione o luogo, il compenso sarà maggiorato del 10 %
2. La prestazione di assistenza a persona con particolari patologie di non autosufficienza è determinata quando il soggetto assistito è portatore di almeno due dei 5 criteri definiti dalla normativa vigente che attesta la condizione di non autosufficienza.
3. La prestazione giornaliera è considerata tale quando vengono raggiunte o superate le 8 ore giornaliere lavorate anche non consecutive.
4. La prestazione mensile è considerata tale quando vengono raggiunti o superati i 24 giorni lavorati nell'arco del mese, ovvero 240 ore lavorate nel mese.




5. Resta salva la facoltà, stante la natura autonoma del rapporto di lavoro, che i committenti deliberino conformemente ai loro statuti e regolamenti interni, trattamenti economici migliorativi rispetto a quanto stabilito ai commi precedenti.
6. I compensi ai collaboratori/trici saranno corrisposti con cadenza mensile entro e non oltre il 20 di ogni mese successivo a quello di maturazione.
7. Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 15 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati, farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura degli interessi legali.
8. Sulla somma erogata al/alla collaboratore/trice, il committente si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.
9. Non è ammesso il pagamento della prestazione del collaboratore attraverso voucher.
10. Il presente articolo trova applicazione integrale per la remunerazione oraria. La remunerazione giornaliera e mensile, trattandosi di valori forfetari determinati dalla variabilità della prestazione in relazione all'intensità, alla qualità e al contesto territoriale in cui viene fornito il servizio, dovrà obbligatoriamente essere ratificata attraverso apposito accordo aziendale, interaziendale o territoriale tra le rispettive parti stipulanti il presente accordo. Se trattasi di Amministratori di condominio tra UNAI e UILFPL, se trattasi di cooperative sociali e/o agenzie di servizi di assistenza domiciliare alla persona tra Professione in Famiglia e UILFPL.
11. In assenza di accordo ratificante il valori giornalieri e mensili non trovano applicazione.
12. Gli accordi ratificanti non potranno modificare in ribasso i valori remunerativi del presente accordo.

Norma transitoria: l'adempimento relativo alla ratifica, di cui ai punti 10, 11 e 12 del presente art.5 (retribuzione giornaliera e mensile) si intende assolto dalla data di sottoscrizione del presente accordo sindacale per le imprese associate, fino a tale data, a Professione in Famiglia e a UNAI.

Art. 6 - Regime di convivenza

1. La prestazione lavorativa può essere prestata anche in regime di convivenza presso l'abitazione dell'assistito.
2. Le procedure relative agli atti amministrativi circa al domicilio temporaneo del collaboratore presso il cliente dovranno essere definiti preliminarmente tra il committente, il collaboratore e il cliente, nel rispetto delle norme di legge vigenti.
3. L'orario di lavoro giornaliero in caso di convivenza è pari ad un massimo di 10 ore.
4. Il regime di convivenza può essere concordato anche con orario inferiore alle 10 ore giornaliere.
5. Il collaboratore avrà diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive giornaliere.
6. Il collaboratore avrà il diritto al riposo settimanale pari a una intera giornata e di mezza giornata da concordarsi con il cliente e dandone comunicazione congiunta al committente.
7. Detta prestazione dovrà comportare uno specifico accordo scritto con il cliente del committente ove siano precisate le condizioni dignitose di vitto e alloggio dell'operatore.
8. L'assenza di tali condizioni non vincola l'operatore alla prestazione.
9. In assenza di condizioni concordate sul vitto, l'operatore avrà il diritto di sospendere il servizio per il consumo della colazione, del pranzo e della cena pari a 3 ore da concordarsi con il cliente e potrà richiedere il rimborso del vitto fino ad un massimo giornaliero di € 12,00, ovvero ricevere buoni pasto dal committente di pari entità.
10. La presenza del collaboratore nell'abitazione dell'assistito, fuori dall'orario stabilito, dovrà essere rispettoso della buona creanza ed igiene personale



Art. 7 - Rimborsi spese o indennità

1. Qualora il regolamento del committente prevedesse particolari condizioni riferite ad indennità accessorie, le stesse dovranno essere riconosciute anche ai collaboratori. A titolo esemplificativo:
 - a) indennità di trasferta in ragione del tempo di percorrenza alla presa in servizio del collaboratore;
 - b) trattare ai fini fiscali come trasfertista il collaboratore che in via continuativa effettui la prestazione presso più clienti in luoghi sempre diversi, trovandosi di fatto nell'impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici;
 - c) rimborso chilometrico in ragione della impossibilità di conciliare i tempi del servizio offerto con l'utilizzo dei mezzi pubblici;
 - d) ticket restaurant qualora le condizioni di servizio non consentano al collaboratore di usufruire del pasto presso il domicilio dell'assistito.

Art.8 – Accordi integrativi

- 1- In considerazione di particolari e giustificate condizioni regionali o territoriali, le parti si impegnano a definire norme integrative al presente accordo.
- 2- Gli accordi potranno avere valenza territoriale ovvero interaziendale o di consorzio di imprese.
- 3- Detti accordi saranno definiti in sede nazionale.

Art. 9 – Eventi comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione

1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio, maternità, non vi sarà nessun obbligo di prestazione a carico del collaboratore né alcun onere di natura economica per il committente, salvo quanto specificato successivamente.
2. A fronte della sopravvenienza degli eventi seguenti, la collaborazione resterà sospesa, come segue:
 - a) in caso di infortunio se professionale fino a guarigione clinica; se extraprofessionale fino ad un periodo massimo di due mesi per collaborazioni di durata pari a 12 mesi, riproporzionati con lo stesso criterio dei contratti di diversa durata (resta inteso l'obbligo del collaboratore/trice a riferire immediatamente dell'infortunio occorso);
 - b) in caso di malattia, per un periodo massimo totale pari ad 1/6 della durata del contratto (resta inteso l'obbligo del collaboratore/trice di documentare con apposito certificato lo stato di malattia);
 - c) in caso di maternità per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, fino ad un periodo massimo di 180 giorni. In caso in cui la collaboratrice in stato di gravidanza abbia maturato il diritto alla proroga del rapporto contrattuale, le sarà riconosciuto il diritto di prosecuzione;
 - d) sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da regolamenti o accordi aziendali.
 - e) è considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza o la salute della collaboratrice nel periodo compreso fra la data di inizio della maternità e i due mesi precedenti la data



presunta del parto. In tal caso la stessa avrà diritto ad una proroga del contratto, nell'ambito della durata dell'incarico di riferimento, per un periodo pari a quello dell'astensione anticipata e con le stesse regole previste per la maternità non a rischio. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati;

- f) In caso di gravi e comprovati motivi personali per un periodo massimo di 30 giorni per contratti di durata di dodici mesi o superiore, riproporzionato per contratti di durata inferiore.

Art. 10 – Altri casi di sospensione della prestazione lavorativa

1. Il collaboratore ha diritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di matrimonio per un periodo massimo di 15 giorni di calendario consecutivi.
2. Il collaboratore ha diritto ad un periodo di riposo psicofisico annuale di 28 giorni di calendario, compresi sabati e domeniche, da concordarsi col committente e comunque per un periodo continuativo di almeno 14 giorni di calendario.
3. Altre forme di sospensione potranno essere concordate tra le parti.


Art. 11 – Formazione

1. Le singole committenze, per mantenere alti gli standard qualitativi del servizio offerto, provvederanno ad effettuare dei corsi di formazione della durata di 12 ore annue che dovranno riferirsi alla gestione del servizio di assistenza domiciliare specificata in premessa al punto h) e che riguarderanno i collaboratori con almeno 6 mesi di servizio prestato.
2. Al termine del predetto corso di formazione, il cui intervento sarà realizzato da personale qualificato, sarà rilasciato al collaboratore un attestato di frequenza.
3. Le parti esamineranno il tema della formazione allo scopo di pervenire a programmi, in collaborazione con le istituzioni ed enti formativi qualificati, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2013.
4. Gli standard di qualità potranno essere raggiunti durante il rapporto di collaborazione o già in possesso all'atto della stipula del contratto.

Art. 12 – Diritti sindacali

Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali si definisce quanto segue:

1. i collaboratori hanno diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea;
2. i collaboratori che prestano la loro attività potranno eleggere 1 rappresentante sindacale se in presenza di almeno 15 collaboratori e 2 se superiori a 15;
3. il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle organizzazioni sindacali;




4. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore di organizzazione sindacale, per la riscossione di contributi mensili sul compenso percepito nella misura stabilita nella delega. La delega di cui all'allegato 1) è rilasciata per iscritto e trasmessa all'organizzazione competente a cura del collaboratore o dell'organizzazione sindacale interessata;
5. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all'organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alla organizzazione sindacale interessata;
6. Il committente si impegna, all'atto della stipula della collaborazione, a consegnare al/alla collaboratore/trice copia del presente accordo e della delega sindacale;
7. I committenti si impegnano ad assicurare, nell'ambito della formazione prevista, un modulo di almeno 2 ore sui diritti e doveri del collaboratore a cui si applica il presente accordo.

Art. 13 – Aspetti assicurativi

1. Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro in favore del collaboratore/trice (Assicurazione obbligatoria INAIL);
2. Il committente provvede a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del/della collaboratore/collaboratrice a copertura della responsabilità civile verso terzi;

Art. 14 – Recesso dal contratto

1. Il committente potrà recedere in ogni momento dal contratto in caso di comportamenti del collaboratore che violino i doveri contrattuali, che ledano il rapporto di fiducia, proprio della collaborazione, o che arrechino danni materiali o morali all'azienda.
Il recesso, che dovrà essere comunicato al collaboratore per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mani, avrà efficacia dal momento della ricezione della comunicazione.
2. La collaborazione può risolversi anche per le seguenti fattispecie:
 - a) per scadenza del termine concordato
 - b) per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto del presente contratto
 - c) per inattività del collaboratore dovuta per un periodo superiore a 3 mesi
3. Il collaboratore potrà recedere in ogni momento, senza motivazione, con 30 giorni di preavviso da comunicare con raccomandata r/r.



Art. 15 – Diritti associativi


1. Ai committenti iscritti a Professione in Famiglia e a UNAI nonché ai singoli operatori iscritti al UILFPL, viene garantita la consulenza sindacale per la certificazione sulla corretta applicazione del presente accordo nell'atto di stipula del contratto di collaborazione coordinato e continuativo.
2. Parimenti viene garantita l'interpretazione autentica degli articoli che costituiscono il presente accordo.
3. In presenza di contenzioso nel rapporto di collaborazione, le parti si impegnano a ricercare adeguate soluzioni conciliative extra giudiziali da proporre alle parti.
4. Per quanto previsto ai punti precedenti sarà costituita apposita Commissione Paritetica Nazionale delle parti stipulanti il presente accordo.

Art. 16 – Quote di servizio assistenza contrattuale

1. Al fine di garantire il funzionamento delle relazioni sindacali, di cui all'art. 15 e altre forme di confronto previste dal presente accordo, le parti concordano di istituire a livello nazionale un fondo comune.
2. Il fondo sarà finanziato attraverso quote di assistenza contrattuale e saranno versate dai datori di lavoro e dai collaboratori.
3. Il valore della quota sarà equivalente allo 0,20% della remunerazione lorda ricevuta dal collaboratore (0,10% a carico collaboratore e 0,10% a carico azienda) e versata in due trance annuali (entro il 10 luglio per il primo semestre ed entro il 10 gennaio per il secondo semestre).
4. Le modalità di versamento saranno comunicate a tutte le aziende associate alle parti datoriali.
5. La presente norma decorre dal 1 gennaio 2017.

Art.17 – Ente bilaterale

1. Le Parti, in considerazione delle particolari caratteristiche del settore, si impegnano ad incontrarsi entro giugno 2017 per definire la costituzione di uno specifico Ente Bilaterale.
2. Tale ente dovrà orientare le proprie prestazioni e servizi ad entrambe i soggetti utilizzatori del presente accordo, nonché alle famiglie utilizzatrici del servizio.
3. L'ente dovrà prevedere specifico atto costitutivo, statuto e regolamento predisposto dalle parti sociali.
4. La governance dell'ente dovrà garantire la pariteticità delle parti stipulanti e la presenza di almeno un rappresentante delle famiglie.
5. Le parti sociali, firmatarie del presente accordo, definiranno le quote di assistenza contrattuale dei soggetti beneficiari iscritti e le modalità di riscossione.




Art.18 – Stabilizzazione occupazionale

1. Le parti, nel comune obiettivo di migliorare la qualità professionale dei collaboratori e di creare le condizioni per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, concordano che gli operatori d'aiuto che abbiano prestato attività lavorativa in collaborazione per almeno 24 mesi nella stessa società, matureranno il diritto di precedenza per accedere nell'organico della società in qualità di lavoratore subordinato.
2. Il diritto di precedenza si concretizza esclusivamente nel caso in cui la società debba sostituire o integrare l'organico di lavoratori subordinati in essere.
3. L'accesso allo status di lavoratore subordinato dovrà corrispondere alla capacità professionale acquisita dal collaboratore e, in assenza, la società dovrà agevolare la formazione professionale, nei limiti delle proprie possibilità.
4. Il diritto di precedenza trova applicazione solo se l'operatore d'aiuto abbia acquisito le adeguate competenze richieste dal nuovo inquadramento.
5. Il collaboratore potrà esimersi dall'avvalersi del diritto di precedenza senza con ciò pregiudicare il rapporto di collaborazione. In tale condizione, la società si considera svincolata dall'obbligo di precedenza.
6. Il rifiuto del collaboratore dovrà essere formalizzato per iscritto, ovvero, in assenza di risposta all'offerta ricevuta dalla società, negli otto giorni successivi a suo ricevimento.

Art.19 – Decorrenza e durata


1. Il presente accordo avrà decorrenza dal 1 dicembre 2016 e decadenza 31 dicembre 2019.
2. In assenza di disdetta da una delle parti firmatarie, fatta pervenire alle altre parti sociali, con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla data di decadenza, l'accordo manterrà la sua ultra attività fino al rinnovo.
3. Qualora dovessero prodursi normative di legge che incidano sull'attuale accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per ricercare le forme di adeguamento e armonizzazione.

Professione
in Famiglia




Handwritten signatures for Professione in Famiglia, including names like Peris, Solinas, and Pappas.

Unione Nazionale
Amministratori di Immobili



Handwritten signature for Unione Nazionale Amministratori di Immobili.

Unione Italiana del Lavoro
Federazione Poteri Locali



Handwritten signatures for Unione Italiana del Lavoro, including names like Pappas and another signature.

Delega sindacale

Io sottoscritto/a

Residente in via n° cap. Comune

Provincia (.....) Tel. email:

- Avendo instaurato regolare contratto di collaborazione con la società
- In riferimento all'art. 11 (diritti sindacali) e 14 (diritti associativi), dell'accordo sindacale del 7/04/2016 che regola i rapporti di collaborazione, con la presente delega intendo aderire al sindacato conferendo mandato di rappresentanza.

Autorizzo

La società a trattenere dal mio compenso lordo mensile l'equivalenza dello 0,80% a favore del Sindacato
Il versamento dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente bancario entro 30 giorni dal pagamento del compenso e dovrà essere riportato nella causale il mio nominativo e quello della società.

Banca: filiale IBAN:


Data firma del collaboratore

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/03, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Data firma del collaboratore

Informativa ai sensi del DLgs n. 196/03

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del DLgs n. 196/03, recante disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati da lei forniti, potranno formare oggetto di trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dei nostri scopi statuari, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DLgs n. 196/03 presso le sedi del Sindacato Unitario Lavoratori.





COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

Verbale di riunione n° 2

La Commissione Paritetica Nazionale, riunitasi il giorno 29 novembre 2016, in applicazione di quanto disposto dall'art. 15 (Diritti associativi), comma 1 dell'accordo sindacale del 28 novembre 2016, riguardante la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative in ambito al settore dei servizi di assistenza familiare integrativi e sostitutivi, delibera all'unanimità il seguente testo, quale parametro di riferimento per la stipula del contratto individuale del rapporto in collaborazione.

Si precisa che il testo approvato non costituisce alcuna forma obbligatoria relativa alla stipula di rapporti di lavoro, in quanto regolati da apposita legislazione, ma esprime congiuntamente un parere di conformità dei soli vincoli contrattuali riferiti all'accordo sindacale del 28 novembre 2016.

Le parti che stipulano il contratto dovranno attenersi scrupolosamente alle leggi in vigore.

Si precisa altresì che i valori economici riportati al punto 13 sono da considerarsi come corrispettivi minimi e che le parti potranno solo incrementarli e non ridurli.

Professione
in Famiglia

Unione Nazionale
Amministratori di Immobili

UIL-Federazione
Poteri Locali